



secondo le seguenti modalità:

presso la propria azienda agricola e le relative attrezzature di servizio sono state dichiarate idonee dalla Az. U.S.L. competente con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per la vendita dei prodotti alimentari sopra indicati.

con commercio elettronico

su aree pubbliche con posteggio <sup>2</sup>

in locale aperto al pubblico sito in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ avente la superficie di mq \_\_\_\_\_. dove i locali hanno i requisiti di legge sotto il profilo della destinazione d'uso per essere utilizzati come sede dell'attività e che sono conformi alle norme vigenti in materia urbanistico – edilizia e che i locali e le relative attrezzature di servizio sono stati dichiarati idonei dalla Az. U.S.L. competente con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per la vendita dei prodotti alimentari sopra indicati.

su aree pubbliche in forma itinerante <sup>3</sup>

al domicilio del consumatore

commercializzando anche prodotti agricoli NON provenienti dalla propria Azienda

(indicare i prodotti) \_\_\_\_\_

Altre modalità: \_\_\_\_\_

La vendita diretta al dettaglio deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. <sup>4</sup>

### A TAL FINE DICHIARA

1. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.(art. 4, comma 6, D.Lgs. 18/05/2001 n. 228)<sup>5</sup>
2. che l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente non sia superiore ad € 41.316,55 per gli imprenditori individuali ovvero ad € 1.032.913,80 per le società;<sup>6</sup>
3. di essere iscritto nel registro dei produttori della Regione di appartenenza, **solo nel caso di vendita di vegetali e prodotti vegetali** (L. R. n. 3 del 20/01/2004);<sup>7</sup>
4. di essere iscritto in qualità di imprenditore agricolo, al registro delle imprese al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
5. di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell'art. 4 D.Lgs. n. 228/2001 per l'esercizio dell'attività di vendita
6. di avere la disponibilità del locale/area con superficie di mq. \_\_\_\_ a titolo di \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> La vendita al dettaglio **non in forma itinerante** su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico è soggetta a previa comunicazione al Sindaco del Comune in cui s'intende esercitare la vendita. In questo caso la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs n. 114/98, e occorre attendere la risposta del Comune perché è possibile che non vi siano posteggi disponibili.

<sup>3</sup> La vendita diretta dei prodotti agricoli **in forma itinerante** è soggetta a previa comunicazione al Sindaco del Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (art.4 comma 2 - D.Lgs 228/01).

<sup>4</sup> E' necessario allegare copia dell'autorizzazione sanitaria, in possesso del richiedente, qualora la vendita riguardi prodotti soggetti a tale obbligo (es. vino, miele, ecc..)

<sup>5</sup> La dichiarazione riguarda gli imprenditori individuali, i soci di società di persone o gli amministratori di società di capitale, cooperative e consorzi.

<sup>6</sup> In caso contrario si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 114 del 1998 (art 4, comma 8, D. Lgs 228/2001).

<sup>7</sup> In questo caso è necessario allegare copia dell'Autorizzazione Regionale

## DICHIARA INOLTRE CHE

- nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575;
- nei confronti dell'impresa sopra specificata così come nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione-Legali rappresentanti, non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575;
- è a conoscenza che nei confronti di tutti i soci dell'impresa sopra specificata non sussistono alcuna causa di decadenza, divieto, sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs. 8.8.1994 n. 490.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite della Legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Sarsina li, \_\_\_\_\_

Firma

(Allegare copia del documento di identità valido nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione)

### Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto, ai sensi dell'art. 38, c. 3, DPR n. 445/2000.

Visto il doc. d'identità n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ intestato a

Il funzionario incaricato

### INFORMATIVA ALL'INTERESSATO (Art.13 D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196)

I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni vigenti in materia e necessari per la conclusione del procedimento per il quale sono resi, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il mancato conferimento comporta l'invalidità del procedimento. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni esclusivamente nei casi previsti dalla Legge.

### Allegati:

- Planimetria locali in caso di vendita in locali aperti al pubblico
- Copia autorizzazione per la produzione e vendita piante e specie floricole o autocertificazione ai sensi di legge (L.R. n. 3/04)

### NORMATIVA

L.Lgs. 18/05/2001 n. 228 "Orientamento e Modernizzazione del settore Agricolo a norma dell'art. 7 della L. 05/03/2001 n. 57"

ART. 4 – Esercizio dell'attività di Vendita.

1. Gli imprenditori Agricoli singoli o Associati iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580 possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove a sede l'Azienda di produzione e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'Azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su area pubblica o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. La seguente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuato a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.